



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 89/24/CONS

### **PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERA N. 41/24/CONS FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI AI SENSI DELL'ART. 53 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)**

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 3 aprile 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito “*Legge istitutiva*”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, l’articolo 15 (di seguito, anche Decreto);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 41/24/CONS, del 14 febbraio 2024, recante “*Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’adozione delle procedure per la presentazione dei reclami ai sensi dell’art. 53 del regolamento sui servizi digitali (DSA)*”;

CONSIDERATO quanto segue:

- la citata delibera n. 41/24/CONS ha dato avvio al procedimento finalizzato alla definizione delle procedure per la presentazione di un reclamo ai sensi dell’art. 53 DSA. La delibera è stata pubblicata sul sito dell’Autorità in data 16 febbraio 2024:



conseguentemente, il termine di sessanta giorni, fissato per l'adozione del provvedimento finale, scade il prossimo 16 aprile;

- l'obiettivo del procedimento avviato con la delibera in epigrafe è individuare le modalità operative con le quali i destinatari del servizio o i soggetti, quali organismi, organizzazioni o associazioni, che agiscono in loro nome, situati o stabiliti in Italia, possono presentare all'Autorità un reclamo nei confronti dei fornitori di servizi intermediari avente ad oggetto una pretesa violazione del DSA, con particolare riferimento ai casi *crossborder* in cui la gestione del reclamo implica il coinvolgimento di un coordinatore dei servizi digitali di stabilimento estero;
- alla luce della natura transfrontaliera del DSA, anche l'attività di gestione dei reclami di cui all'art. 53 del DSA non può prescindere da un lavoro di coordinamento tra tutti i coordinatori di servizi digitali (DSC), nonché tra gli stessi DSC e la Commissione europea;
- allo stato attuale margini di incertezza interpretativa permangono con riferimento a diversi aspetti del processo, in particolare in merito alle modalità con le quali vengono acquisiti i reclami, alle interazioni tra il DSC "di destinazione" e quello "di stabilimento", alle interazioni tra i DSC e la Commissione europea, alle interazioni tra i DSC ed i destinatari del servizio;
- allo scopo di garantire la necessaria armonizzazione e il coordinamento dei processi attuativi nei diversi Stati membri, sono in corso interlocuzioni finalizzate ad assicurare un approccio quanto più possibile uniforme anche rispetto a tale norma;

CONSIDERATA la complessità della materia e, al contempo, l'importanza di una definizione più organica del lavoro che vede coinvolti gli altri DSC e la Commissione;

RITENUTO opportuno, allo scopo di svolgere gli approfondimenti necessari d'intesa con gli altri coordinatori dei servizi digitali, prorogare di sessanta giorni il termine per la conclusione del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera n. 41/24/CONS, relativi alla conclusione del procedimento avviato con la medesima delibera, sono prorogati di giorni 60 (sessanta).



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba